

DECISIONE (PESC) 2018/293 DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2018****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2397 (2017), in cui esprime la più profonda preoccupazione per il lancio di un missile balistico effettuato dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 28 novembre 2017 in violazione delle vigenti risoluzioni dell'UNSC e per il pericolo che ciò rappresenta per la pace e la stabilità nella regione e oltre, e ha stabilito che continua a sussistere una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
- (3) L'UNSC ha riconosciuto che i proventi del commercio di merci settoriali della RPDC nonché le entrate generate dai lavoratori nordcoreani all'estero, fra l'altro, contribuiscono ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari e ai missili balistici, e ha espresso grave preoccupazione per il fatto che tali programmi deviano risorse essenziali a danno della popolazione della RPDC, con un costo elevatissimo.
- (4) L'UNSC ha deciso di incrementare le misure restrittive esistenti in una serie di settori, fra cui la fornitura alla RPDC di petrolio greggio e di tutti i prodotti petroliferi raffinati, e ha introdotto nuovi divieti in una serie di settori, fra cui la fornitura da parte della RPDC di prodotti alimentari e agricoli, macchinari e apparecchi elettrici, terre e pietre, nonché legno, e divieti sulla fornitura alla RPDC di tutti i macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli.
- (5) L'UNSC ha previsto inoltre la facoltà di sequestrare, ispezionare e congelare qualsiasi nave che si ritenga coinvolta nella violazione delle vigenti risoluzioni dell'UNSC, e di chiedere il rimpatrio di tutti i lavoratori della RPDC all'estero, a norma del diritto nazionale e internazionale applicabile.
- (6) Le voci relative a tre persone e a un'entità designate dall'UNSC e incluse nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 dovrebbero essere cancellate dall'elenco riguardante le persone e le entità designate autonomamente dal Consiglio di cui all'allegato II di tale decisione.
- (7) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

